

# Avviso ai sottoscrittori dei Fondi comuni d'investimento mobiliare aperti appartenenti al SISTEMA CARIGE, SISTEMA CARIGE 1, SISTEMA CARIGE 2 e SISTEMA CARIGE MOSAICO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Carige Asset Management SGR S.p.A., nelle riunioni del 27 settembre e 18 ottobre 2005, ha deliberato talune modifiche ai Regolamenti in oggetto, tra cui l'incorporazione nel Sistema Carige dei fondi appartenenti al Sistema Carige 1 ed al Sistema Carige 2 e l'adeguamento delle previsioni regolamentari alle nuove disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

Le modifiche, di seguito sinteticamente descritte, sono state approvate dalla Banca d'Italia in data 9 dicembre 2005, per i fondi appartenenti al Sistema Carige, al Sistema Carige 1 e al Sistema Carige 2, ed in data 20 dicembre 2005 per i fondi appartenenti al Sistema Carige Mosaico, e saranno efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2006, con esclusione di quelle relative alla variazione dei benchmark, alla soglia di irrilevanza dell'errore quota ed all'aumento delle commissioni di gestione, le quali saranno efficaci decorsi almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e, comunque, a far data dal 1° aprile 2006.

## FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA CARIGE

**Carige Azionario Italia:** l'orizzonte temporale dell'investimento viene modificato, per coerenza con gli altri fondi azionari, da "medio-lungo" a "lungo"; la commissione di gestione annua viene aumentata dall'1,75% all'1,85.

**Carige Azionario Europa:** considerata la rilevanza dei paesi europei che non hanno aderito alla moneta unica viene introdotta la possibilità di investire la parte prevalente del portafoglio nelle "maggiori valute europee" anziché nel solo "euro"; la commissione di gestione annua viene aumentata dall'1,75% all'1,85.

**Carige Bilanciato euro:** viene esplicitato che gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di "emittenti dell'area euro"; il parametro di riferimento viene modificato da "50% DJ Euro Stoxx 50" a "50% DJ Euro Stoxx".

**Carige Obbligazionario Internazionale:** viene esplicitato che il fondo "non può detenere azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR"; l'avverbo "esclusivamente", riferito alla natura governativa dell'emittente, viene sostituito dall'avverbo "prevalentemente", al fine di consentire un contenuto investimen- to anche in titoli di emittenti privati.

## FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA CARIGE 1

I fondi appartenenti al Sistema Carige 1 vengono incorporati nel Sistema Carige.

viene introdotta la possibilità per la Società di aggiornare annualmente i diritti fissi in base agli aumenti registrati dall'ISTAT. La cadenza per la liquidazione del compenso spettante alla Banca depositaria viene variata, per uniformarla a quella in essere per gli altri fondi, da trimestrale a mensile.

Viene esclusa, coerentemente con la prassi vigente, la possibilità di effettuare versamenti all'ordine del soggetto collocatore. Il termine entro il quale le sottoscrizioni si considerano ricevute in giornata viene individuato, come per gli altri fondi, nelle ore 12,00.

Coerentemente con la prassi vigente, viene introdotta la precisazione che il passaggio tra fondi è consentito solo per le quote immesse nel certificato cumulativo.

**Carige Azionario Internazionale:** l'obiettivo di investimento varia da "crescita particolarmente significativa" a "crescita" del capitale; viene esplicitato che gli investimenti sono effettuati "senza alcuna limitazione di area geografica"; la composizione del benchmark viene modificata, analogamente a quanto in essere per gli altri fondi azionari, da "100% MSCI All Country World" a "90% MSCI All Country World e 10% JP Morgan EMU 3 mesi cash"; la commissione di gestione annua viene elevata dall'1,70% all'1,85%.

**Carige Obbligazionario Euro:** la commissione di gestione viene aumentata dallo 0,90% all'1,00%.

**Carige Monetario Euro:** viene esplicitato che il fondo "non può detenere azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR"; la commissione di gestione annua viene aumentata dallo 0,65% allo 0,75%.

## FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA CARIGE 2

I fondi appartenenti al Sistema Carige 2 vengono incorporati nel Sistema Carige;

coerentemente con la prassi vigente, viene introdotta la precisazione che il passaggio tra fondi è consentito solo per le quote immesse nel certificato cumulativo.

**Carige Azionario America:** viene esplicitato che gli investimenti sono effettuati "prevalentemente in strumenti finanziari denominati in dollari americani e canadesi"; la commissione di gestione annua viene elevata dall'1,75% all'1,85%.

**Carige Corporate Euro:** nella definizione del merito di credito investment grade, vengono indicate come riferimento, oltre alle classificazioni Moody's e Standard&Poor's, le "classificazioni equivalenti di altre agenzie di rating"; la commissione di gestione annua viene elevata dall'1,00% all'1,10%.

**Carige Liquidità Area Euro:** viene esplicitato che il fondo investe in strumenti finanziari "con rating non inferiore ad A in base alla classificazione Standard & Poor's ovvero non inferiore ad A2 in base alla classificazione Moody's ovvero classificazioni equivalenti di altre agenzie di rating". La commissione di gestione annua viene ridotta dallo 0,65% allo 0,55%.

## PER TUTTI I FONDI

Viene esplicitato che il valore unitario della quota è reperibile anche sul sito internet della Società.

Coerentemente con quanto previsto per i prospetti informativi, l'orizzonte temporale dell'investitore viene espresso in anni e non più in mesi.

Coerentemente con quanto richiesto dalla normativa Consob ai fini del corretto raffronto con il parametro di riferimento, viene introdotta la precisazione che i benchmark utilizzati vengono calcolati considerando la capitalizzazione dei proventi (cd. Total return benchmark).

Viene introdotta la c.d. sottoscrizione multipla, ossia la facoltà di procedere alla sottoscrizione in un'unica soluzione di più Fondi, fino a un massimo di quattro, versando un unico diritto fisso pari a 5 euro; in caso di sottoscrizione multipla il versamento dei corrispettivi deve avvenire separatamente per ciascun Fondo prescelto.

Viene eliminato il numero minimo di 12 rate per i piani di accumulazione.

La soglia al di sotto della quale, in caso di errata valorizzazione della quota, non vengono reintegrati i sottoscrittori che abbiano ottenuto il rimborso ad un valore inferiore a quello corretto, viene individuata puntualmente in 5 euro, senza più il rinvio ad apposito supplemento informativo.

## MODIFICHE DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO DEL 14 APRILE 2005.

Vengono introdotte per ciascun fondo alcune informazioni di dettaglio sulla rischioosità dell'investimento, i pesi delle singole componenti, la politica di investimento e lo stile gestionale. Con esclusione dei Fondi appartenenti al Sistema Carige Mosaico, per i quali non è stata apportata alcuna modifica agli strumenti finanziari oggetto di investimento, viene aggiornato, in base alla nuova normativa, il novero degli strumenti finanziari in cui possono essere investiti i patrimoni dei fondi ar-

monizzati; in particolare è prevista la possibilità di investire in depositi bancari, nel limite del 20%, in parti di altri OICR, nel limite del 10% ed in beni di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR.

La commissione di incentivo non viene più prelevata trimestralmente ma annualmente e, coerentemente, per rilevare le performance, vengono presi a riferimento, anziché i rendimenti all'ultimo giorno del trimestre solare corrispondente dell'anno precedente, i rendimenti al 1° gennaio dell'anno in corso; giornalmente la commissione di incentivo viene applicata, per espressa disposizione normativa, sull'ammontare minimo fra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo ed il valore complessivo netto medio del fondo dall'inizio dell'anno.

Viene introdotto un limite all'ammontare delle commissioni di gestione e di incentivo complessivamente applicabili dalla SGR (c.d. fee cap), individuato per ciascun fondo nel doppio della commissione di gestione.

Viene esplicitata la misura del compenso spettante alla Banca depositaria.

L'elencazione degli altri costi a carico del fondo viene riformulata secondo quanto indicato nella nuova normativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui il fondo investa in quote di OICR collegati, si prevede che le relative commissioni di gestione e performance saranno dedotte dal compenso spettante alla SGR; fino ad allora la SGR continuerà a tenere il fondo indenne dalle doppie commissioni non computando ai fini del calcolo della commissione di gestione la parte del fondo investita in OICR collegati.

Al fine di scoraggiare pratiche abusive e nell'interesse dei partecipanti, si prevede che, in caso di richieste di rimborso, o di switch, di importo rilevante, cioè superiore al 5% del patrimonio di ciascun Fondo, o ravvicinate, cioè inoltrate nei tre giorni successivi alla data di sottoscrizione delle quote, il rimborso avvenga al valore delle quote nel giorno successivo a quello in cui vengono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste e, comunque, non oltre i 15 giorni successivi. Ove le richieste di rimborso siano superiori al 10% del patrimonio di ciascun Fondo il limite temporale massimo per la valorizzazione del rimborso è prolungato a 30 giorni.

Nell'ipotesi di errore nella valorizzazione della quota, viene introdotta la facoltà per la SGR, nel caso in cui il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (c.d. soglia di irrilevanza dell'errore), di astenersi dall'effettuare i reintegri e le pubblicazioni obbligatorie.

Le "clausole generali" vengono sostituite dalle "modalità di funzionamento" contenute nella parte C del nuovo schema di regolamento semplificato allegato sub V.I.1 al citato provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005.

## ISTITUZIONE FONDO CARIGE OBBLIGAZIONARIO EURO LUNGO TERMINE

Con la suddetta delibera del 27 settembre 2005 il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, introdotto nel Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Carige le disposizioni relative ad un fondo di nuova istituzione, approvato col citato provvedimento della Banca d'Italia del 9.12.2005, denominato

### Carige Obbligazionario Euro Lungo Termine

il cui collocamento avrà inizio il 1° febbraio 2006; limitatamente ai primi 10 giorni di Borsa aperta decorrenti dalla data di inizio operatività del Fondo, il valore giornaliero della quota rimarrà invariato a 5 euro.

**Copia aggiornata del Regolamento Unico di Gestione e del Prospetto Informativo dei Fondi sarà gratuitamente fornita a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.**